

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1955 del 22/04/2021
Oggetto	REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 6 artt. 36 e 27 PROC. MOPPA0923 (ex 394/C) Concessionario: Bocchi Daniela ed altri (Consorzio acquedotto Botticella). Rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente denominata "Botticella", in comune di Montefiorino (MO) per uso assimilabile all'uso domestico di prelievi da corpo idrico superficiale.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2024 del 21/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventidue APRILE 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 – artt. 36 e 27 PROC. MOPPA0923 (ex 394/C) Concessionario: Bocchi Daniela ed altri (Consorzio acquedotto Botticella).

Rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente denominata “Botticella”, in comune di Montefiorino (MO) per uso assimilabile all’uso domestico di prelievi da corpo idrico superficiale.

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d’acqua nelle more dell’approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l’esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01/05/2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza 01.01.2019 e disposizioni transitorie relative alle Sezioni Provinciali di Ferrara, Forlì - Cesena e Rimini”, con cui sono state conferite alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all’adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la Legge Regionale 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 09/06/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d’acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n.1195/2016;
- la legge 07/08/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Premesso che:

- con Determinazione DET-AMB-2017-3214 del 21/06/2017 è stata rinnovata a Gaetti Mario ed Altri, aderenti al Consorzio acquedotto Botticella, la concessione per derivare acqua pubblica sotterranea mediante la sorgente denominata "Botticella" sita in comune di Montefiorino (MO), con una portata massima di **0,06 l/s** e per un quantitativo annuo derivabile non superiore a **mc 300** per uso assimilabile all'uso domestico di prelievi da corpo idrico superficiale, valida fino al 31/12/2020;

- con istanza presentata il 16/12/2020, registrata nel protocollo del SAC di Modena con n. PG/2020/183148, nei termini di scadenza della concessione originaria, Bocchi Daniela, in qualità di nuova rappresentante del Consorzio, ha chiesto l'ulteriore rinnovo della concessione;

- le caratteristiche delle opere di presa e l'entità del prelievo indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura semplificata di cui all'art. 36 del R.R. n. 41/2001;

Accertato che l'utenza di cui si chiede la concessione è così caratterizzata:

- volume massimo **300 mc/anno**;
- la sorgente è ubicata su terreno di proprietà di Galanti Ermanno, consenziente all'utilizzo, identificabile dal foglio 39, mappale 583, avente le seguenti coordinate geografiche:

UTM RER: X= 629.414 Y= 909.946;

Considerato che:

- il prelievo ricade nel corpo idrico di montagna non a rischio denominato "Villa Minozzo – Toano – Prignano sulla Secchia" - Codice: 6160ER-LOC1-CIM con stato quantitativo "buono";

- la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di "**ATTRAZIONE**" (la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali, che regolano la materia);

- a derivazione in oggetto non essendo ubicata all'interno di un parco e di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della D.G.R. n. 1191/2007 (linee guida SIC – ZPS – RN2000);

Dato atto che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 e degli artt. 9, 12 e 36 comma 4) del R.R. n. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del fiume Po;

- la medesima Autorità Distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (Delibera n. 8/2015, aggiornata dalla Delibera n. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo ERA", definiti dalla medesima direttiva;

- l'unità "Demanio Acque" di questo S.A.C., a seguito delle verifiche svolte, applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata "Direttiva Derivazioni", ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare, allegato come parte integrante del presente atto;

Verificato che:

- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;

- sia l'opera di presa che la quantità d'acqua derivata sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto alla concessione originaria;

- il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/1999, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo di concessione;

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "domestico" di i prelievi da corpo idrico superficiale;

Atteso che il richiedente ha versato tutti i canoni fino al 2021 compreso e non deve adeguare il

deposito cauzionale in quanto già interamente costituito;

Ritenuto, pertanto, che sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, che non ha evidenziato motivi ostativi di pubblico interesse, il rinnovo della concessione possa essere **assentito fino al 31/12/2025**, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è il geom. Raffaele Giannini, Responsabile dell'Unità "Demanio Acque" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede a Bologna, in Via Po n. 5;
- il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede a Modena in Via P. Giardini n. 472/L, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

per quanto precede

La Dirigente DETERMINA

a) **di rilasciare** a **Bocchi Daniela** (C.F. BCCDNL54E45F503T) ed Altri, aderenti al Consorzio acquedotto Botticella, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica sotterranea dalla sorgente denominata "Botticella" in comune di Montefiorino (MO), per uso "domestico", con una portata massima pari a **l/s 0,06** e per un quantitativo prelevabile non superiore a **mc/anno 300** – Proc. **MOPPA0923** (ex 394/C);

b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario capo fila, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) **di stabilire** che il rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 36 comma 8 del R.R. n. 41/2001 e della DGR n. 787/2014 **è valido fino al 31/12/2025**;

d) **di stabilire** che in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 24 del 22.12.2009;

e) **di dare atto** che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

f) **di stabilire** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;

g) **di dare conto** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio Autorizzazioni Concessioni di Modena e ne sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

h) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre

opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dr.ssa Barbara Villani
Originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.